

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 75 DEL 21/10/2013**

#### **OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (OTTOBRE 2013)**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama in premessa la delibera n. 31 “Modifica del Regolamento di mediazione”, con la quale la Giunta, il 22 aprile scorso, ha approvato le modifiche al regolamento conseguenti alla sentenza n. 272 della Corte costituzionale che, nel dicembre del 2012, aveva di fatto abolito la mediazione obbligatoria.

Quindi ricorda ai colleghi che il 20 settembre scorso è entrato in vigore l'art. 84 del D.L. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) che ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte e sono state introdotte altresì nuove norme, che il Presidente riferisce sinteticamente ai colleghi:

- è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
- la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;
- solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità per le materie indicate e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza;
- il primo incontro di programmazione è gratuito, per cui le spese di mediazione si pagano solo se le parti decidono di andare avanti;
- il giudice può ordinare alle parti di procedere alla mediazione;
- la durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
- per le materie obbligatorie, gli avvocati devono assistere le parti durante l'intera procedura di mediazione;
- efficacia esecutiva l'accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti, i quali certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, è titolo esecutivo;
- sperimentazione della nuova disciplina della mediazione per un periodo di quattro anni.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il 26 settembre scorso Unioncamere ha approvato il testo di un nuovo regolamento di mediazione da proporre agli organismi camerali, al fine di adeguarne il contenuto all'art. 84 del "Decreto del fare".

Il Presidente fa presente che il Regolamento predisposto da Unioncamere è passato al vaglio del Ministero della giustizia, il quale lo ha ritenuto conforme alla normativa.

Ritenendosi pertanto necessario adeguare il Regolamento dello Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Lucca a quello predisposto da Unioncamere,

#### LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

1.- di adeguare il Regolamento dello Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Lucca alle novità normative di cui al D.L. 69/2013 come modificato dalla legge di conversione, uniformandosi alle indicazioni fornite da Unioncamere.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE  
Dr. Claudio Guerrieri